

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento del servizio Lampade Votive nei Cimiteri Comunali

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 22/05/1998,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2012.**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del servizio	1
Art. 2 - Soggetto ed organizzazione del servizio	1
Art. 3 - Gestione del servizio e modalità di erogazione	2
Art. 4 - Morosità.....	3
Art. 5 - Obblighi della Società/Ditta incaricata del servizio	3
Art. 6 - Obblighi del Comune	3
Art. 7 - Diritti di proprietà.....	3
Art. 8 - Controversie relative all'affidamento del servizio.....	4

Art. 1 - Oggetto del servizio

Nei cimiteri comunali sia urbani che frazionali è istituito il pubblico servizio delle lampade votive.

Il servizio garantisce l'installazione di un punto luminoso, in perfette condizioni di funzionamento ed a norma di legge, alimentato a corrente elettrica della potenza non superiore a watt 2,5 su singola tomba, loculo, ossario od altro sepolcreto compreso le cappelle private.

L'installazione consiste nella costruzione della linea di derivazione e della messa in opera del solo portalampada escluso ogni altro accessorio ornamentale che resta di scelta ed a carico dell'utente sia per l'installazione che la manutenzione secondo le norme dell'apposito regolamento di polizia mortuaria.

Il servizio comprende inoltre i consumi di energia, l'acquisto di materiali e attrezzature, la sostituzione delle lampade guaste, la manutenzione degli impianti. Nel caso di manutenzione straordinaria, gli interventi verranno valutati caso per caso dagli uffici comunali.

Art. 2 - Soggetto ed organizzazione del servizio

Il diritto di usufruire del servizio spetta a tutti coloro che hanno concessioni nei cimiteri comunali (tombe, loculi, ossari, cappelle, altri sepolcreti).

Chi intende usufruire del servizio stipula un contratto nel quale dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni anche economiche stabilite dalla legge, dai regolamenti e deliberazioni comunali in materia.

Il servizio è goduto dall'utente in regola con i versamenti previsti, dal momento della stipula del contratto fino al termine dell'anno di riferimento intendendosi quest'ultimo come il periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 settembre. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, avendo lo stesso durata minima di un anno, a meno che non intervenga disdetta regolarmente comunicata per scritto almeno un mese prima della naturale scadenza.

In caso di decesso del titolare del contratto del servizio di illuminazione lampade votive, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale ai fini della variazione di intestazione e sono comunque tenuti al pagamento del canone.

Nel caso di stipula per frazione dell'anno di riferimento dovrà essere corrisposto il canone per il periodo intercorrente tra il giorno di stipula e la data del 30 settembre.

La durata del servizio non può comunque superare il periodo di concessione per i vari tipi di tumulazione. In caso di proseguimento si dovrà provvedere con un nuovo contratto.

E' vietato a chiunque, a pena di sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 258,23 provvedere direttamente alla installazione della lux votiva.

Art. 3 - Gestione del servizio e modalità di erogazione

Il servizio viene esercitato a mezzo idonea Società/Ditta incaricata senza diritto di privativa secondo le garanzie e condizioni previste dalle leggi e dal presente regolamento.

Per l'installazione di ogni lampada votiva il richiedente verserà anticipatamente a mezzo di bollettino postale o direttamente presso gli uffici della Società/Ditta incaricata un diritto fisso di allacciamento comprensivo di tasse, bolli, spese postali e quant'altro previsto.

Per l'accensione e la manutenzione verserà allo stesso modo un canone annuo anticipato.

Le installazioni devono essere effettuate entro giorni 7 dalla richiesta dell'interessato e le sostituzioni delle lampade a cadenza settimanale nei giorni di lunedì e sabato.

L'utente potrà comunque richiedere una installazione di urgenza (da eseguirsi nello stesso giorno) versando un diritto d'urgenza pari a Euro 51,65 e altri oneri compresi, oltre il normale diritto di allaccio.

Le installazioni saranno eseguite su tumulazioni completate e definitive. Nel caso sia richiesto un allacciamento provvisorio della lampada sarà dovuto, al momento della richiesta di tale installazione, un versamento del diritto fisso di allacciamento maggiorato del 100%.

Tutti gli importi relativi al servizio ed eventuali altri oneri saranno determinati con apposito atto deliberativo sulla base di analisi dei costi.

Con cadenza biennale si provvederà alla verifica degli stessi rispetto ai costi, rientrando la notifica unilaterale dell'entità degli importi relativi alle varie voci del servizio per ogni utenza nei poteri dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle mutate condizioni di mercato.

Nei casi di temporanea interruzione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o per sospensione dell'erogazione di energia o per l'esecuzione dei lavori, l'utente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o riduzione dell'importo del canone.

Eventuali reclami, da segnalarsi per iscritto, non comportano per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti; l'Ufficio Comunale provvederà ad esaminare caso per caso, riconoscendo il diritto ad eventuali rimborsi.

I custodi dei cimiteri sono tenuti a segnalare tempestivamente i guasti e le eventuali inadempienze degli utenti e degli autorizzati ad eseguire lavori all'interno delle aree cimiteriali alle norme del presente regolamento.

Il pagamento del canone dovrà essere assolto in via anticipata ed in unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno di riferimento successivo.

Qualora il pagamento sia effettuato entro i 60gg. Successivi, saranno dovute le sopratasse come indicate al successivo art. 4.

Art. 4 - Morosità

In caso di mancato pagamento entro i primi sessanta giorni successivi alla scadenza sarà applicata una soprattassa omnicomprensiva pari al 5% del canone base; decorso tale termine la soprattassa sarà il 20% del canone base.

Decorsi 60 giorni dalla scadenza del pagamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto senza altro preavviso, fatto salvo il diritto dell'Ente di procedere nei termini di legge per la riscossione coattiva di quanto dovuto.

L'utente moroso a cui sia stato disattivato l'impianto, anche in caso di successivo pagamento del debito, per ottenere la riattivazione dovrà versare nuovamente per intero il diritto fisso di allacciamento.

Art. 5 - Obblighi della Società/Ditta incaricata del servizio

E' obbligo della Società/Ditta incaricata del servizio:

- provvedere tempestivamente all'estendimento della rete e degli impianti;
- presentare all'approvazione dell'Ufficio Tecnico comunale il progetto relativo completo di stima delle opere e descrizione degli impianti e delle forniture a rimettere, ad avvenuta esecuzione dei lavori, il certificato di conformità ai sensi di legge;
- mantenere la regolarità del servizio rispettando quanto previsto dal presente regolamento;
- mantenere in costante aggiornamento la contabilità, l'elenco delle utenze, dei morosi, le planimetrie delle reti e l'inventario degli impianti (descrizione, quantità, valore, ammortamento).

Art. 6 - Obblighi del Comune

A tutela dell'integrità delle reti e degli impianti ed ai fini dell'eventuale refusione di danni, il Comune manterrà un aggiornato e progressivo elenco delle autorizzazioni alla realizzazione di opere e lavori all'interno dei cimiteri da parte di qualsiasi soggetto, compresi quelli di completamento e arredo di qualsiasi tipo di sepolcro, in modo da poter esattamente individuare eventuali responsabilità in merito a danni o disservizi provocati.

Ai custodi dei cimiteri è affidato il compito di vigilanza sui soggetti regolarmente autorizzati all'esecuzione di opere o lavori all'interno dei cimiteri stessi.

Art. 7 - Diritti di proprietà

Gli impianti, le reti, le derivazioni, gli allacci, le attrezzature e quant'altro necessario alle installazioni e funzionamento delle lampade votive restano di proprietà comunale.

E' vietato agli utenti, per qualsiasi motivo, realizzare e/o edificare gli impianti, aumentare la potenza e/o il numero delle lampade.

In caso di trasgressione di tale obbligo sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 258,23 ed i trasgressori potranno essere altresì dichiarati decaduti e tenuti alla refusione di eventuali altri danni.

In ogni caso di applicazione di sanzioni per infrazione al presente regolamento potrà essere disattivata la lampada votiva in attesa della regolarizzazione della sanzione stessa.

Art. 8 - Controversie relative all'affidamento del servizio

Le eventuali controversie relative ai rapporti di affidamento del servizio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge 6.12.1971 n. 1034 essendo il servizio configurabile quale servizio pubblico locale di cui all'art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si intende fare riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente regolamento avrà efficacia con decorrenza 1° gennaio 2012.

Eventuali altre norme regolamentari o disposizioni dell'Amministrazione in materia, in contrasto con le presenti, devono intendersi abrogate.